

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 892 DEL 26/05/2022

OGGETTO

PRESA D'ATTO STIPULA ACCORDI CONTRATTUALI EX ART. 8-QUINQUIES DEL D.LGS. 502/1992 E ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 16/08/2002 N. 22 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA U.L.SS. 8 BERICA E GLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER FUNZIONI ESERCITATE IN REGIME AMBULATORIALE. TRIENNIO 2022-2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 933/22

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce che:

“L'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni e le Aziende U.L.SS. definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mentre l'art. 17, comma 3, L.R. 22/2002 disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies precisato mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 7 febbraio 2022 n. 101, avente ad oggetto *“Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla dgr n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla dgr n. 317/2021”*, la Giunta Regionale del Veneto ha definito l'assegnazione dei tetti di spesa per ciascun anno del triennio 2022-2024 alle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali, afferenti ai territori di pertinenza di ciascuna U.L.SS., per le branche di diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitativa, ossigenoterapia iperbarica e branche a visita per il triennio 2022-2024.

Gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali insistenti nel territorio dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica sono:

1. Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s.
2. Mi.Ria.M. S.r.l.
3. Dr. Cassin Enrico
4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.
5. CEMES S.r.l.
6. C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.
7. C.T.R. di Gobbi Giovanna & C. S.n.c.
8. Data Clinica S.r.l.
9. Dr. Londei Salvatore
10. OTI Medica Vicenza S.r.l.
11. Centro Odontoiatrico In Ore Salus S.a.s.
12. SE.FA.MO. S.r.l.
13. Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l.
14. Fondazione M. Baschirotto – Bird O.n.l.u.s.
15. Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l.
16. Ecodiagnostica S.r.l.
17. Ortodont S.r.l.

Per le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali a favore di **utenti residenti in Veneto**, sulla base dei tetti finanziari massimi di cui alla precisata D.G.R.V. 101/2022, parte integrante del presente atto, la Direzione Sanitaria, di concerto con la Direzione Medica ospedaliera, ha elaborato un'analisi sul fabbisogno quali-quantitativo di prestazioni, partendo dalle criticità sulla produzione storica e, nel rispetto della D.G.R.V. 101/2022 che prevede la possibilità di effettuare spostamenti, a *isorisorse*, di quote dei tetti di spesa assegnati tra macro aree del medesimo erogatore privato accreditato, sono state concordate alcune rimodulazioni meglio dettagliate nella tabella di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto.

Con riferimento alla macro area di Diagnostica per Immagini, si precisa che, anche per l'anno 2022, l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" con nota del 22 dicembre 2021, prot. n. 107218, ha chiesto a questa Azienda di riservare una quota parte del budget assegnato ad alcuni erogatori privati accreditati per prestazioni radiologiche, presenti in Azienda Ulss 8 Berica, per importo lordo complessivo pari ad € 800.000,00=. Con nota del 4 gennaio 2022 prot. n. 577, il Direttore Generale di questa Azienda ha accolto detta richiesta secondo la ripartizione contenuta nella tabella di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente atto, come da report riassuntivo dell'U.L.SS. 7 acquisito con prot. 41196 del 5/05/2022.

Relativamente al Dott. Enrico Cassin, medico specialista Dermatologo accreditato *Ad Personam*, si precisa che l'accordo contrattuale viene sottoscritto per il solo anno 2022 attesa la comunicazione dell'interessato di mancata richiesta di rinnovo della domanda di accreditamento in scadenza al 31/12/2022, acquisita agli atti con prot. n. 35666 del 21/03/2022.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di prendere atto della stipula degli accordi contrattuali tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e i seguenti erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale ubicati nel territorio dell'Azienda Ulss 8 Berica:

1. Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s.
2. Mi.Ria.M. S.r.l.
3. Dr. Cassin Enrico
4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.
5. CEMES S.r.l.
6. C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.
7. C.T.R. di Gobbi Giovanna & C. S.n.c.
8. Data Clinica S.r.l.
9. Dr. Londei Salvatore
10. OTI Medica Vicenza S.r.l.
11. Centro Odontoiatrico In Ore Salus S.a.s.
12. SE.FA.MO. S.r.l.
13. Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l.
14. Fondazione M. Baschiroto – Bird O.n.l.u.s.
15. Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l.
16. Ecodiagnostica S.r.l.
17. Ortodont S.r.l.

nonché degli allegati relativi a ciascun accordo contrattuale (Allegato 1), contenente la scheda riepilogativa di budget di ciascun erogatore privato accreditato, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si precisa inoltre che il budget disponibile per le prestazioni ambulatoriali erogate a pazienti residenti in Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022, per ciascun anno del triennio 2022-2024, è pari all'importo complessivo di Euro 16.818.145,02 (Allegato A) di cui Euro 800.000,00 per l'anno 2022 (Allegato B) riservati per prestazioni radiologiche ad utenti residenti nell'ambito dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana.

Infine, considerando il rimborso agli erogatori privati accreditati di prestazioni ambulatoriali al netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi quale anticipo di pagamento, a carico del bilancio dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" si stima una spesa quantificabile in circa **Euro 15.540.700,00** che trova riferimento nel Bilancio Sanitario preventivo per l'anno 2022 e successivi. La spesa stimata nel 2022 risulta essere in linea rispetto alla spesa registrata a bilancio consuntivo per l'anno 2021.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. Di prendere atto dello schema tipo di accordo contrattuale per la regolazione dei rapporti tra erogatori privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale e la Aziende U.L.SS. del Veneto di cui alla D.G.R.V. n. 1765/2012 e s.m.i.,;
3. Di prendere atto della D.G.R.V. n. 101 del 7/02/2022 di assegnazione dei tetti di spesa per ciascun anno del triennio 2022-2024 alle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali, afferenti ai territori di pertinenza di ciascuna Azienda U.L.SS.;
4. Di prendere atto degli **Allegati A e B** al presente atto, contenenti rispettivamente le rimodulazioni dei tetti di spesa assegnati con D.G.R.V. 101/2022 per utenti residenti in Veneto per ciascun erogatore e per ciascun anno del triennio e la quota parte di budget riservato, per alcuni erogatori e per la macroarea di Diagnostica per Immagini, a utenti dell'U.L.SS. 7;
5. Di prendere atto della stipula degli accordi contrattuali tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e i seguenti erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale:
 1. Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s.
 2. Mi.Ria.M. S.r.l.
 3. Dr. Cassin Enrico
 4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.
 5. CEMES S.r.l.
 6. C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.
 7. C.T.R. di Gobbi Giovanna & C. S.n.c.
 8. Data Clinica S.r.l.
 9. Dr. Londei Salvatore
 10. OTI Medica Vicenza S.r.l.
 11. Centro Odontoiatrico In Ore Salus S.a.s.
 12. SE.FA.MO. S.r.l.
 13. Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l.
 14. Fondazione M. Baschirotto – Bird O.n.l.u.s.
 15. Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l.
 16. Ecodiagnostica S.r.l.
 17. Ortodont S.r.l.

nonché degli allegati (numerati da 1 a 17) relativi a ciascun accordo contrattuale, contenenti, per ciascun erogatore privato accreditato, la scheda di fabbisogno ambulatoriale per prestazioni erogate a pazienti residenti in Veneto;

6. di prendere atto che il budget disponibile per le prestazioni ambulatoriali erogate a pazienti residenti in Veneto, ex D.G.R.V. n. 101/2022, **per ciascun anno del triennio 2022-2024**, è pari all'importo complessivo di **Euro 16.818.145,02** (Allegato A) di cui Euro 800.000,00 per l'anno 2022 (Allegato B) riservati per prestazioni radiologiche ad utenti residenti nell'ambito dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana;
7. di dare atto che la spesa a carico dell'Azienda relativa al budget assegnato, per ciascun anno del triennio 2022-2023-2024, al netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi, è stimata in Euro **15.540.700,00** e trova riferimento nel bilancio sanitario anni 2022-2023-2024:
 - CDEL 55.04.000065 Euro **4.575.000,00** Specialistica Amb. Utenti resid. Veneto
 - CDEL 55.04.000080 Euro **10.190.000,00** Diagnostica Amb. Utenti resid. Veneto
 - CDEL 55.04.000085 Euro **775.700,00** Spec./Diagn. Amb. Utenti resid. fuori Veneto
8. di autorizzare la Direzione Sanitaria, coadiuvata dalla Direzione Medica ospedaliera, all'eventuale rimodulazione della tipologia e/o quantità delle prestazioni riportate nelle singole schede di fabbisogno (allegato 1 a ciascun accordo contrattuale) per gli anni 2023 e 2024, previa stipula di specifici *addendum*, sulla base di mutate criticità nell'offerta locale e anche su istanza dei singoli erogatori, sempre nei limiti dei tetti di spesa assegnati;
9. di demandare alla U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale gli adempimenti amministrativi conseguenti alla stipula degli accordi di cui al precedente punto 5;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento, e relativi allegati, alla Regione del Veneto – Direzione Programmazione Sanitaria – LEA, ed alla Direzione Generale di Azienda Zero;
11. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Tabella: Tetti di Spesa assegnati per utenti residenti in Veneto (per ciascun anno) del triennio:

Erogatore Privato Accreditato	Macro Area	Branca Specialisticahe		Tetto Spesa 2022-2024 per ciascun anno (dgr 101/2022)	Rimod. Isorisorse	Tetto Spesa Assegnato
Studio Radiol. S.Lazzaro Srl	MFR	56	Riabil.	15.031,80		15.031,80
	Diagnostica Imm.	69	Radiol.	990.634,96		990.634,96
C. Odont. In Ore Salus Sas	Branche a Visita	35	Odonto.	27.290,00		27.290,00
Studio Gin. E. Busatta Sas	Branche a Visita	37	Ogn	47.000,00		47.000,00
SE.FA.MO. Srl	Laboratorio	3	Laboratorio	379.242,87		379.242,87
	Branche a Visita	8	Cardiol.	10.000,00		10.000,00
	Diagnostica Imm.	69	Radiol.	513.295,58		513.295,58
Dr. Cassin Enrico	Branche a Visita	52	Derm.	25.845,00		25.845,00
Dr. Londei Salvatore	Branche a Visita	38	Orl	65.000,00		65.000,00
C.M.S.R. Veneto Medica Srl	Branche a Visita	8	Cardiol.	433.020,00		433.020,00
	Diagnostica Imm.	69	Radiol.	6.800.407,18		6.800.407,18
C.D.V. Srl	Laboratorio	3	laboratorio	112.646,73	-40.000,00	72.646,73
	Branche a Visita	8	Cardiol.	210.190,00		210.190,00
	MFR	56	Riabil.	6.329,65		6.329,65
	Diagnostica Imm.	69	Radiol.	670.114,20	40.000,00	710.114,20
C.T.R. Snc	MFR	56	Riabil.	320.632,25		320.632,25
Centro Riab. San Marco S.r.l.	MFR	56	Riabil.	150.000,00		150.000,00
DATA CLINICA Srl	Laboratorio	3	laboratorio	240.907,82		240.907,82
	Diagnostica Imm.	69	Ecografie addom.	340.448,08		340.448,08
CEMES S.r.l. - Vi	MFR	56	Riabil + Emg	1.438.956,30		1.438.956,30
CEMES S.r.l. - Camisano	MFR	56	Riabil + Emg	150.000,00		150.000,00
Mi.Ria.M. S.r.l. - Barb	MFR	56	Riabil.	80.000,00		80.000,00
Ecodiagnostica S.r.l. - Vi	Branche a Visita)	35	Odonto	180.000,00	20.000,00	200.000,00
	Diagnostica Imm.	69	Rx Odonto.	20.000,00	-20.000,00	0
Ortodont S.r.l.	Branche a Visita	8	Cardiol.	40.000,00		40.000,00
		32	Neur.			
		36	Ortop.			
		52	Derm.			
OTI Medica Vicenza S.r.l.	OTI	82	Ossigenoter. Iperb.	1.320.864,02		1.320.864,02
Ecodiagnostica S.r.l. - Arz	Diagnostica Imm.	69	Radiol.	1.500.000,00	60.000,00	1.560.000,00
	Branche a Visita	32	Neur.	450.050,00	-60.000,00	390.050,00
		34	Ocul.			
		35	Odonto.			
		36	Ortop.			
		38	Orl			
		43	Uro.			
52	Derm.					
Mi.Ria.M. S.r.l. - Arz	MFR	56	Riabil.	220.000,00		220.000,00
Fond. M. Baschiroto BIRD	Laboratorio	3	laboratorio	60.238,58		60.238,58
TOTALE COMPLESSIVO U.L.SS. 8 BERICA per ciascun anno				16.818.145,02	0	16.818.145,02



ULSS7
PEDEMONTANA

U.O.C. "Direzione Amministrativa di Ospedale"

AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA

Prof. n. 49252

- 5 MAG 2022

Modalità di spedizione: PEC

TITOLO III.2

per COMPETENZA	D.A.	D.S.S.	D.M.O.1	SPS	SAO	S. AFFR.	S. COINV.	URP	ALTRI
per CONOSCENZA	D.S.	D.G.	D.M.O.2	SPRUM	S. FIN.	S. TECN.	S. A. LEG.	SCG	

ATT-SPES

Al Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina BONAVINA
AULSS 8 Berica
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

e p.c.

Spett.li
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Michela CONTE
Direttore Sanitario
Dr. Antonio Di CAPRIO
CUP Manager – Eva COMUNELLO
Direzioni Mediche
LORO SEDI

Modalità di spedizione: mail

**Oggetto: Budget anno 2022 – prestazioni ambulatoriali con erogatori privati- branca 69
“diagnostica per immagini” per utenti residenti AULSS7 Pedemontana.
Aggiornamento con DGR n. 101 del 07/02/2022.**

In relazione alle quote di sotto-budget che Codesta Spettabile Azienda ha riservato ai cittadini residenti nella scrivente AULSS per prestazioni della branca 69 (Vs. prot. n. 577 del 04.01.2022, ns. riscontro prot. 4769 del 20.01.2022), vista la DGR n. 101 del 07/02/2022 con la presente siamo a trasmettere il report riassuntivo per l'anno 2022, che tiene conto di quanto già concordato per 1° trimestre 2022.

	Branca	PRESTAZIONI	Budget DGR n. 101/2022	budget 1° Trimestre Vs. prot. 577/2022	budget 2°3°4° trimestre	importo anno 2022
CMSR Altavilla D2	RADIOLOGIA	RMN Rachide Articolari senza MDC	27.648,00	6.912,00	20.736,00	27.648,00
		RMN con MDC + Neuro RMN senza/con MDC	342.352,00	85.588,00	256.764,00	342.352,00
		TAC senza/con MDC	100.000,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00
CMSR Altavilla D1	RADIOLOGIA	RMN senza/con MDC	100.000,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00
S. Lazzaro D2	RADIOLOGIA	RMN articolari e vertebrali, encefalo	65.000,00	16.250,00	48.750,00	65.000,00
SEFA MO D2	RADIOLOGIA	Ecografie	25.000,00	6.250,00	18.750,00	25.000,00
		Mammografie + ecografie mammella mono e bilaterale; esame strumentale della mammella	40.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
CDV Caldogno D2	RADIOLOGIA	RMN articolari e vertebrali encefali senza MDC	50.000,00	12.500,00	37.500,00	50.000,00
		RMN articolari e vertebrali encefali con MDC	34.000,00	8.500,00	25.500,00	34.000,00
		Mammografie + ecografie mammella mono e bilaterale; esame strumentale della mammella	16.000,00	4.000,00	12.000,00	16.000,00
		TOTALE	800.000,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00

In attesa di riscontro è gradito inviare cordiali saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Carlo Bramezza)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Oliviera Cordiano
Referente per l'oggetto: Dott.ssa Maria Oliviera Cordiano (Tel.: 0445/572005 – 0424/885516)

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **Studio Gin. Ettore Busatta Sas** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201, in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 37 ostetricia e ginecologia;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

Studio Gin. Ettore Busatta Sas. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Vicenza in Viale Camisano n. 56, p. iva 03943140248, nella persona del Dr. Ettore Busatta, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea,

senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi

delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni

non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità

richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzio-

nale;

- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-

	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del	
	presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.	
	L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva ese-	
	cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.	
	<u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u>	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	<u>Art. 6 Durata dell'accordo</u>	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	
	segnato alla struttura.	
	Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.	

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore

	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	
	L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando	

all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia

di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01210210430515, 01210210430503, 01210210430491 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina Bonavina

Studio Gin. Ettore Busatta Sas - Dr. Ettore Busatta

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
STUDIO GINECOLOGICO ETTORE BUSATTA S.a.s.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
037	OSTETRIA E GINECOLOGIA			
89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA	20,50	155	3.177,50
89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA	20,50	480	9.840,00
89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	140	1.995,00
89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO	14,25	192	2.736,00
70.21	COLPOSCOPIA.	11,60		
88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	39,05	650	29.251,50
88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA.	33,45		
88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.	46,90		
	TOTALE BUDGET ASSEGNATO OGN			47.000,00

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **MI.RIA.M. S.r.l. Misure Riabilitative Moderne** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 10 dicembre 2018, n. 1868 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 medicina fisica e riabilitazione;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

MI.RIA.M. S.r.l. Misure Riabilitative Moderne. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Arzignano (VI) in Via Giuriolo n. 3, e sede secondaria a Barbarano Mossano (VI) in Via Camparin n. 10, p. iva 04138360245, nella persona del Dr. Ferruccio Cervato, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,

definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;

	- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).	
	<u>Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni non potranno essere oggetto di remunerazione;</u>	
	- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.	
	Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;	

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e

delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al

Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-

late previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-

zioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,

ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agen-

de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda

garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in

agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il si-

stema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i pro-

cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro-

dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento

degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo

da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli

standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri-

	cevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività	
	svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-	
	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del	
	presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.	
	L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva ese-	
	cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.	
	<u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u>	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	<u>Art. 6 Durata dell'accordo</u>	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	

segnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces-

	sione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,	
	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	

leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “particolari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e

completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01200892911841, 01200892911830, 01200892911829 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

MI.RIA.M. S.r.l. Misure Riabilitative Moderne - Dr. Ferruccio

Cervato

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
Mi.Ria.M. S.r.l. - Misure Riabilitative Moderne
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE SEDE ARZIGNANO		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022- 2024 (per anno)
056	MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE			
89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	800	16.400,00
89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	300	4.275,00
93.39.7	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI	4,50	0	0,00
93.39.8	MAGNETOTERAPIA	2,80	0	0,00
93.40.3	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA	5,05	0	0,00
93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - La prestazione so	11,15	11.100	199.325,00
93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - La prestazione s	22,35		
93.19.3	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.1. Per seduta indiv	11,15		
93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili	13,95		
TOTALE BUDGET SEDE ARZIGNANO (220.000)				220.000,00

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE SEDE BARBARANO MOSSANO		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022- 2024 (per anno)
056	MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE			
89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	300	6.150,00
89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	120	1.710,00
93.39.8	MAGNETOTERAPIA	2,80	0	0,00
93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - La prestazione so	11,15	3.990	72.140,00
93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - La prestazione s	22,35		
93.18.1	ESERCIZI RESPIRATORI. Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	12,30		
93.19.3	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.1. Per seduta indiv	11,15		
93.19.4	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.2. Per seduta coll	3,15		
93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili	13,95		
TOTALE BUDGET SESE BARBARANO (80.000)				80.000,00

Nota: **TERAPIE FISICHE** di cui alla D.G.R.V. 1903/2015 (un solo ciclo all'anno per paziente), **non include nelle tabelle fabbisogno**: da prescrivere ed erogare limitatamente a pazienti con specifiche patologie documentate, il cui trattamento risulti appropriato al decorso del trattamento riabilitativo, entro comunque il budget annuo massimo assegnato.

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale


Premesso:

- che **Dr. Cassin Enrico** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 52 dermosifilopatia;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502



e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e


Dr. Cassin Enrico. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Vicenza in Via G.G. Trissino n. 93, p. iva 02135570287, nella persona del Dr. Enrico Cassin, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea,



senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.


Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).



Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi

delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni

non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo



amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzio-

nale;

- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;

- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.


Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;

- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-



tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.


Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.




In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore



privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda competente territorialmente.

c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedimento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto e si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio

d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accredimento;


e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale;

g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando



all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia



di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.


Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione



Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01210376736562, 01210376736551, 01210376736540 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

~~Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.~~

U.L.SS. n. 8 "Berica" il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

 **IL DIRETTORE GENERALE**
M. Giuseppina Bonavina

Dr. Cassin Enrico - Dr. Enrico Cassin

Enrico Cassin

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
DR. ENRICO CASSIN
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 (*)

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022	VALORE indicativo 2022
052	DERMATOLOGIA			
89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: cod. 89.39.1 Osservazione in epiluminescenza	20,50	750	15.375,00
86.30.1	ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CRIOTERAPIA. Per seduta	13,80	650	9.330,00
86.30.2	ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CRIOTERAPIA CON NEVE CARBONICA O PROTOSSIDO DI AZOTO. (Per seduta)	13,80		
89.01.7	VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	80	1.140,00
TOTALE BUDGET ASSEGNATO DERMATOLOGIA				25.845,00

(*) Scadenza accreditamento (senza rinnovo).



Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 03 laboratorio (esclusa fase analitica), 08 cardiologia, 56 medicina fisica e riabilitazione (limitatamente a terapia fisica), 69 radiologia diagnostica;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede

alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Caldogno (VI) in Via Sette n. 56, p. iva 00635020241, nella persona del Sig. Cristian Revellin, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,

definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;

- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni

non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e

delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al

Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-

late previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-

zioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,

ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agen-

de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda

garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in

agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il si-

stema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i pro-

cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro-

dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento

degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo

da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli

standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri-

	<p>cevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;</p>	
	<p>- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.</p>	
	<p>L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.</p>	
	<p>L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.</p>	
	<p><u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u></p>	
	<p>L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.</p>	
	<p><u>Art. 6 Durata dell'accordo</u></p>	
	<p>Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-</p>	

segnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces-

	sione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,	
	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	

leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “particolari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e

completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01201599852908, 01201599852895, 01201599852884 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. - Sig. Cristian Revellin

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
C.D.V. S.r.l. Centro Diagnostico Veneto
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022- 2024 (per anno)
008	CARDIOLOGIA			
89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52).	35,05	550	19.277,50
89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	470	6.697,50
88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA	55,85		
88.72.2	ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo	100,50	735	72.404,85
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	47,50	720	34.200,00
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo.	47,50	470	22.325,00
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO	47,50	25	1.187,50
89.43	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO	60,30	100	6.030,00
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter)	67,05	570	38.218,50
89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA.	12,55	500	6.275,00
89.44	ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO	60,30	0	0,00
89.61.1	MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA.	44,70	80	3.576,00
	TOTALE BUDGET ASSEGNATO CARDIOLOGIA (Euro 210.190,00)			210.190,00
056	MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE			
89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	20	285,00
89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	180	3.690,00
93.35.2	IRRADIAZIONE INFRAROSSA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,25		
93.39.9	ULTRASONOTERAPIA	6,65		
99.99.3	LASERTERAPIA ANTALGICA	3,40	730	2.354,65
93.39.5	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA	4,50		
93.39.7	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI. Per seduta	4,50		
93.39.8	MAGNETOTERAPIA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,80		
	TOTALE MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE (Euro 6.329,65)			6.329,65
Nota: TERAPIE FISICHE di cui alla D.G.R.V. 1903/2015 (un solo ciclo all'anno per paziente), non incluse nelle tabelle fabbisogno : da prescrivere ed erogare limitatamente a pazienti con specifiche patologie documentate, il cui trattamento risulti appropriato al decorso del trattamento riabilitativo.				
069	RADIOLOGIA			
87.03	TC CRANIO-ENCEFALO.	85,50		
87.03.2	TC MASSICCIO FACCIALE	96,65		
87.03.E	TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN]	57,40		
87.03.F	TC DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN].	111,65		
87.41	TC DEL TORACE.	122,80		
87.03.5	TC DELL' ORECCHIO	145,25		
87.03.7	TC DEL COLLO [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervic	90,00		
87.71	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI	102,80		
88.01.1	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE	95,45		
88.01.3	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE	95,45		
88.01.5	TC DELL' ADDOME COMPLETO	124,50		
88.02.1	TC UROGRAFIA	223,40		
88.38.P	TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO	122,80		
88.38.Q	TC DI POLSO E MANO	122,80		
88.39.9	TC DI CAVIGLIA E PIEDE	122,80		
88.38.5	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE.	93,55	340	40.663,21
88.38.A	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE.	122,80		
88.38.B	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO.	122,80		

		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022- 2024 (per anno)
88.38.C	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCI	122,80		
88.38.N	TC DI SPALLA E BRACCIO	122,80		
88.39.2	TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE	122,80		
88.39.8	TC DI GINOCCHIO E GAMBA	122,80		
88.41.1	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI	216,40		
88.41.2	ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]	216,40		
88.41.3	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]	216,40		
88.43	ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE	216,40		
88.44.1	ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA	216,40		
88.45.1	ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI	216,40		
88.47.1	ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE E VASI VISCERALI	216,40		
88.47.2	ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE	216,40		
88.48.1	ANGIO TC DEGLI ARTI INFERIORI	216,40		
88.49.2	ANGIO TC DEGLI ARTI SUPERIORI	216,40		
87.03.1	TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC	181,35		
87.03.3	TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC [mascellare, mandibolare, seni parana	153,60		
87.03.8	TC DEL COLLO SENZA E CON MDC	175,30		
87.41.1	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	223,40		
88.01.2	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON M	223,40	180	43.252,13
88.01.4	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CO	223,40		
88.01.6	TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	279,20		
88.38.9	TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDC	502,50		
87.11.3	ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE	27,90		
87.12.1	TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO	11,15		
87.16.3	STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE.	29,05		
87.16.6	RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE.	16,20		
87.17.4	RX STANDARD DEL CRANIO	27,90		
87.22	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE.	36,20		
87.23	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE).	36,20		
87.24	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE.	36,20		
87.29	RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA.	78,15		
87.43.1	RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA.	36,20		
87.43.3	RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE.	17,30		
87.43.5	RX DELLA CLAVICOLA	17,30		
87.44.1	RX DEL TORACE	25,15		
88.19	RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME]	36,20		
88.21.2	RX DELLA SPALLA.	27,90		
88.21.3	RX DEL BRACCIO.	27,90		
88.22.1	RX DEL GOMITO.	27,90	700	20.981,40
88.22.2	RX DELL'AVAMBRACCIO	27,90		
88.23.1	RX DEL POLSO.	27,90		
88.23.2	RX DELLA MANO	27,90		
88.26.1	RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE	27,90		
88.26.2	RX DELL'ANCA	27,90		
88.27.1	RX DEL FEMORE	27,90		
88.27.2	RX DEL GINOCCHIO	27,90		
88.27.3	RX DELLA GAMBA	27,90		
88.28.1	RX DELLA CAVIGLIA	27,90		
88.28.2	RX DEL PIEDE [CALCAGNO]	27,90		
88.29.1	RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO.	32,70		
87.16.4	STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE	48,00		
88.21.1	RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTI	27,90		
88.29.2	RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA.	28,50		
88.31	RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO	279,20		

		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022- 2024 (per anno)
88.33.1	STUDIO DELL' ETA' OSSEA.	13,15		
88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA	55,85	0	0,00
88.72.2	ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo	100,50		
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	47,50	365	17.337,50
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo.	47,50	290	13.775,00
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO	47,50		
87.36	ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE. Esame polifasico: visita senolog	94,95		
87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE	37,70	1.200	50.891,20
87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	24,90		
88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA.	38,75		
88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	22,85		
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE	78,15	1.000	105.934,47
88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE	67,05		
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	111,65		
88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	39,05	550	43.704,04
88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA	126,50		
88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	33,45		
88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.	46,90		
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	30,65	850	27.631,10
88.73.7	ECOCOLORDOPPLER PARATIROIDI.	37,00		
88.74.9	ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI	46,90		
88.74.A	ECOCOLORDOPPLER VASI SPLANCNICI	46,90		
88.76.3	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI	34,60		
88.76.5	ECOCOLORDOPPLER VASI VISCERALI	34,60		
88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	33,45		
88.79.2	ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO.	44,70		
88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE	33,45		
88.79.5	ECOGRAFIA DEL PENE.	33,45		
88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE	33,45		
88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE	83,75		
88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE	33,45		
88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE	35,30		
88.79.E	ECOCOLORDOPPLER SCROTALE	35,30		
88.90.4	RM DI RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE TC	21,75	1.100	229.600,67
88.91.1	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO	240,10		
88.91.3	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE	212,20		
88.91.5	ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO	266,35		
88.92	RM DEL TORACE	223,40		
88.93.4	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE	217,75		
88.93.5	RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO	217,75		
88.93.V	RM DEL RACHIDE CERVICALE	217,75		
88.93.2	RM DEL RACHIDE DORSALE	217,75		
88.94.4	RM DELLA SPALLA	192,10		
88.94.5	RM DEL BRACCIO	192,10		
88.94.6	RM DEL GOMITO	192,10		
88.94.7	RM DELL'AVAMBRACCIO	192,10		
88.94.8	RM DEL POLSO	192,10		
88.94.9	RM DELLA MANO	192,10		
88.94.A	RM DEL BACINO	192,10		
88.94.B	RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE	192,10		
88.94.C	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]	192,10		
88.94.D	RM DEL GINOCCHIO	192,10		

		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022- 2024 (per anno)
88.94.E	RM DELLA GAMBA	192,10		
88.94.F	RM DELLA CAVIGLIA	192,10		
88.94.G	RM DEL PIEDE	192,10		
88.95.1	RM DELL'ADDOME SUPERIORE	223,40		
88.95.4	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELV	223,40		
88.96.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO	346,20		
88.97.A	COLANGIO-WIRSUNG RM	195,50		
88.91.2	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVC	356,75		
88.91.4	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON I	346,20		
88.91.7	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO SENZA E CON MDC	312,65		
88.91.N	ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO SENZA E CON MDC	273,55		
88.91.P	ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO SENZA E CON MDC	273,55		
88.92.1	RM DEL TORACE SENZA E CON MDC	346,20		
88.93.7	RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC	346,20	45	16.343,48
88.93.8	RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC	346,20		
88.93.9	RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC	346,20		
88.94.M	RM DEL POLSO SENZA E CON MDC	279,20		
88.94.N	RM DELLA MANO SENZA E CON MDC	279,20		
88.95.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON	346,20		
88.95.5	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	346,20		
88.96.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON	536,05		
88.99.6	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE	34,10	0	0,00
88.99.7	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE MONOLATERALE	34,10		
TOTALE BUDGET ASSEGNATO A. U.L.SS. 8 BERICA				610.114,20
Sub Bdg U.L.SS. 8 + Altre U.L.SS. Veneto 570.114,20 + 40.000 da Lab. (610.114,20)				610.114,20
Sub Bdg U.L.SS. 7				100.000,00
RADIOLOGIA				710.114,20
003	LABORATORIO			
Prestazioni come da prescrizioni NTR				
TOTALE BUDGET LABORATORIO 112.646,73 -40.000 per Rad (72.646,73)				72.646,73

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **CEMES S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 e successiva n. 1831/2019 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 medicina fisica e riabilitazione;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

CEMES S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Vicenza in C.trà Porta Santa Croce n. 45/49, e sede secondaria a Camisano Vicentino (VI) in Via Fogazzaro n. 44, p.iva 02887790240, nella persona del Dott. Lino Bruni, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,

definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;

	- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).	
	<u>Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni non potranno essere oggetto di remunerazione;</u>	
	- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.	
	Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;	

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e

delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al

Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-

late previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-

zioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,

ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agen-

de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda

garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in

agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il si-

stema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i pro-

cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro-

dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento

degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo

da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli

standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri-

	<p>cevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;</p>	
	<p>- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.</p>	
	<p>L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.</p>	
	<p>L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.</p>	
	<p><u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u></p>	
	<p>L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.</p>	
	<p><u>Art. 6 Durata dell'accordo</u></p>	
	<p>Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-</p>	

segnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces-

	sione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,	
	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	

leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “particolari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e

completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale dall'erogatore (Autorizzazione AGEDP.VI1 prot. 15288/16 del 19.02.2016) – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

CEMES S.r.l. - Dott. Lino Bruni

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CEMES S.r.l. - SEDE VICENZA
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE SEDE VICENZA		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
056	MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE			
89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	4.350	89.175,00
89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	1.150	16.387,50
93.08.S	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE	122,90		
93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE	111,70	1.750	206.320,30
93.08.V	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] FACCIALE E TRONCO	78,20		
93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SINDROME	11,15	4.000	44.600,00
93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA C	22,35	32.000	715.200,00
93.18.1	ESERCIZI RESPIRATORI. Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	12,30	280	3.444,00
93.19.3	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI. Per seduta individuale di 20 m	11,15	24.500	273.175,00
93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all'	13,95	4.500	62.775,00
93.40.2	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. Per seduta di (45 minut	22,35	770	17.209,50
93.71.8	RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE	27,90	350	9.765,00
93.83	TERAPIA OCCUPAZIONALE. Terapia delle attività della vita quotidiana	9,05	100	905,00
TOTALE BUDGET ASSEGNATO SEDE VICENZA (1.438.956,30)				1.438.956,30

Nota: **TERAPIE FISICHE** di cui alla D.G.R.V. 1903/2015 (un solo ciclo all'anno per paziente), **non incluse nelle tabelle fabbisogno**: da prescrivere ed erogare limitatamente a pazienti con specifiche patologie documentate, il cui trattamento risulti appropriato al decorso del trattamento riabilitativo, entro comunque il budget annuo massimo assegnato.

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CEMES S.r.l. - SEDE CAMISANO VICENTINO
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE SEDE CAMISANO VICENTINO		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
056	MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE			
89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	800	16.400,00
89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	160	2.280,00
93.08.S	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE	122,90		
93.08.V	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] FACCIALE E TRONCO	78,20	100	12.331,50
93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE	111,70		
93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SINDROME	11,15	2.000	22.300,00
93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA CERVICALE	22,35	4.000	89.400,00
93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all'	13,95	170	2.371,50
93.40.2	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. Per seduta di (45 minuti)	22,35	220	4.917,00
TOTALE BUDGET ASSEGNATO SEDE CAMISANO VIC. (150.000,00)				150.000,00

Nota: **TERAPIE FISICHE** di cui alla D.G.R.V. 1903/2015 (un solo ciclo all'anno per paziente), **non incluse nelle tabelle fabbisogno**: da prescrivere ed erogare limitatamente a pazienti con specifiche patologie documentate, il cui trattamento risulti appropriato al decorso del trattamento riabilitativo, entro comunque il budget annuo massimo assegnato.

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 08 cardiologia; 61 medicina nucleare; 69 radiologia diagnostica;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Altavilla Vicentina (VI) in Via Vicenza n. 204, C.Fisc 03236160242 e P.IVA 03831150366, nella persona del Dott. Marco Dal Brun, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,

definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;

	- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).	
	<u>Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni non potranno essere oggetto di remunerazione;</u>	
	- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.	
	Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;	

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e

delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al

Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-

late previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-

zioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,

ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agen-

de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda

garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in

agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il si-

stema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i pro-

cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro-

dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento

degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo

da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli

standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri-

	cevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività	
	svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-	
	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del	
	presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.	
	L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva ese-	
	cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.	
	<u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u>	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	<u>Art. 6 Durata dell'accordo</u>	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	

segnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces-

	sione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,	
	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	

leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “particolari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e

completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01180232286727, 01180232286716 e 01180232286705 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. - Dott. Marco Dal Brun

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
C.M.S.R. VENETO MEDICA S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
008	CARDIOLOGIA			
89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52).	35,05	1.050	36.802
89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	550	7.838
88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA (br 69)	55,85	780	77.796
88.72.2	ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (br 69)	100,50		
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (br 69)	47,50	1.050	49.875
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (br 69)	47,50		
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO (br 69)	47,50		
89.43	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO	60,30	45	2.714
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter)	67,05	3.400	227.970
89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA.	12,55	665	8.346
89.61.1	MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA.	44,70	485	21.680
TOTALE Cardiologia (BDG disponibile Euro 433.020)			8.025	433.020
069	RADIOLOGIA			
06.01	AGOASPIRAZIONE ECOGUIDATA NELLA REGIONE TIROIDEA	50,44	50	2.459
60.11	AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLA PROSTATA.			
85.11.1	AGOSPIRATO ECOGUIDATO DELLA MAMMELLA.			
85.21.1	ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA. Eco-guidata			
Sub-totale Agoaspirati			50	2.459
87.03	TC CRANIO	107,34	2.000	221.047
87.03.2	TC MASSICCIO FACCIALE			
87.03.5	TC DELL' ORECCHIO			
87.03.7	TC DEL COLLO [ghiandole salivari, tiroide			
87.03.A	TC SELLA TURCICA			
87.03.C	TC ORBITE			
87.03.E	TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN]			
87.03.F	TC DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN]			
87.41	TC DEL TORACE			
87.71	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI			
87.72	TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] RENALE			
88.01.1	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE			
88.01.3	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE			
88.01.5	TC DELL' ADDOME COMPLETO			
88.02.1	TC UROGRAFIA			
88.38.5	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE			
88.38.8	ARTRO TC			
88.38.A	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE			
88.38.B	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO			
88.38.C	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE			
88.38.N	TC DI SPALLA E BRACCIO			
88.38.P	TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO			
88.38.Q	TC DI POLSO E MANO			
88.39.2	TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE[articolazione coxo			
88.39.8	TC DI GINOCCHIO E GAMBA			
88.39.9	TC DI CAVIGLIA E PIEDE			
88.45	ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI			
88.49.2	ANGIO TC DEGLI ARTI SUPERIORI			
Sub-totale TAC (in bianco)			2.000	221.047

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
87.03.1	TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC			
87.03.3	TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC			
87.03.6	TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC			
87.03.8	TC DEL COLLO SENZA E CON MDC			
87.03.B	TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC - (studio selettivo)			
87.03.D	TC ORBITE SENZA E CON MDC - (studio selettivo)			
87.41.1	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC			
87.71.1	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON MDC			
88.01.2	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC			
88.01.4	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON MDC			
88.01.6	TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC			
88.01.8	TC [CLISMA TC] TENUÈ (con enteroclisi) SENZA E CON MDC			
88.01.9	TC COLON, SENZA E CON MDC			
88.38.9	TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDC			
88.38.D	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC			
88.38.E	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC			
88.38.F	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE	172,25	2.300	386.587
88.38.X	TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC			
88.38.Y	TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC			
88.38.Z	TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC			
88.39.A	TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC			
88.39.G	TC DI GINOCCHIO E GAMBA SENZA E CON MDC			
88.39.H	TC DI CAVIGLIA E PIEDE SENZA E CON MDC			
88.41.1	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI			
88.41.2	ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]			
88.41.3	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]			
88.43	ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE			
88.44.1	ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA			
88.45.1	ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI			
88.47.1	ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE E VASI VISCERALI			
88.47.2	ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE			
88.48.1	ANGIO TC DEGLI ARTI INFERIORI			
88.90.3	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE			
	Sub-totale TAC (con MDC)		2.300	386.587
87.11.3	ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE.			
87.12.1	TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO.			
87.16.4	STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE.			
87.16.6	RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE.			
87.16.7	RX EMIMANDIBOLA.			
87.17.2	RADIOGRAFIA DELLA SELLA TURCICA.			
87.17.4	RX STANDARD DEL CRANIO			
87.22	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE.			
87.23	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE)			
87.24	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE.			
87.29	RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA.			
87.43.1	RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA.			
87.43.3	RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE.			
87.43.4	RX DELLO STERNO.			
87.43.5	RX DELLA CLAVICOLA.			
87.44.1	RX DEL TORACE			
87.49.1	RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA.			
88.19	RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO]	30,68	6.400	191.889
88.21.1	RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE			
88.21.2	RX DELLA SPALLA.			
88.21.3	RX DEL BRACCIO.			
88.22.1	RX DEL GOMITO.			
88.22.2	RX DELL'AVAMBRACCIO.			
88.23.1	RX DEL POLSO.			
88.23.2	RX DELLA MANO			

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022- 2024 (per anno)
88.26.1	RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE.			
88.26.2	RX DELL'ANCA			
88.27.1	RX DEL FEMORE			
88.27.2	RX DEL GINOCCHIO			
88.27.3	RX DELLA GAMBA			
88.28.1	RX DELLA CAVIGLIA.			
88.28.2	RX DEL PIEDE [CALCAGNO]			
88.29.1	RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI			
88.29.2	RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA.			
88.31	RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO.			
88.33.1	STUDIO DELL' ETA' OSSEA.			
	Sub-totale RX tradizionale		6.400	191.889
88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA (br 08)	99,30	1.750	174.464
88.72.2	ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. (br 08)			
	Sub-totale Ecodoppler Cardio		1.750	174.464
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (br 08)			
88.73.Z	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI VASI VENOSI DEL COLLO. (br 08)			
88.76.3	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADD. ARTERIOSI O VENOSI. (br 08)	47,05	8.745	411.829
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (br 08)			
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. (br 08)			
	Sub-totale Ecodoppler		8.745	411.829
87.36	ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE.			
87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni)			
87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE. (2 proiezioni)	55,34	6.500	363.051
88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA			
88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA.			
	Sub-totale Senologia		6.500	363.051
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE.			
88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE.			
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	102,78	6.837	706.668
88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA.			
	Sub-totale EcoAddome		6.837	706.668
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO.			
88.73.7	ECOCOLORDOPPLER PARATIROIDI.			
88.74.9	ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI.			
88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO.			
88.79.2	ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO.			
88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE.			
88.79.5	ECOGRAFIA DEL PENE.	36,25	3.500	121.912
88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE.			
88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.			
88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE.			
88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE.			
88.79.E	ECOCOLORDOPPLER SCROTALE.			
88.79.G	ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE.			
	Sub-totale Ecogradie		3.500	121.912
88.90.4	RM DI RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE TC			
88.91.1	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DI			
88.91.3	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE.			
88.91.5	ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO.			
88.91.6	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO			
88.91.8	ANGIO-RM DEI VASI DEL COLLO.			
88.91.R	RM FLUSSIMETRIA LIQUORALE QUANTITATIVA ASSOCIATA AD ESAME DI BASE			
88.92	RM DEL TORACE.			

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
88.92.2	ANGIO-RM DEL DISTRETTO TORACICO.	190,67	12.400	1.785.266
88.92.3	CINE RM DEL CUORE			
88.93.4	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE.			
88.93.5	RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO			
88.93.V	RM DEL RACHIDE CERVICALE.			
88.93.Z	RM DEL RACHIDE DORSALE.			
88.94.4	RM DELLA SPALLA.			
88.94.5	RM DEL BRACCIO.			
88.94.6	RM DEL GOMITO.			
88.94.7	RM DELL'AVAMBRACCIO.			
88.94.8	RM DEL POLSO			
88.94.9	RM DELLA MANO.			
88.94.A	RM DEL BACINO.			
88.94.B	RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE.			
88.94.C	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE].			
88.94.D	RM DEL GINOCCHIO.			
88.94.E	RM DELLA GAMBA.			
88.94.F	RM DELLA CAVIGLIA			
88.94.G	RM DEL PIEDE.			
88.94.W	ANGIO RM DELL'ARTO INFERIORE.			
88.94.X	ANGIO RM DELL'ARTO SUPERIORE.			
88.95.1	RM DELL'ADDOME SUPERIORE			
88.95.3	ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE.			
88.95.4	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO			
88.95.6	ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE			
88.96.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO. non associabile			
88.97.3	RM SPETTROSCOPIA			
88.97.7	RM DIFFUSIONE-PERFUSIONE.			
88.97.A	COLANGIO-WUIRSUNGO RM. Sostituisce 87.54.2.			
Sub-totale RM (in bianco)				
88.91.4	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC	336,30	5.450	1.828.073
88.91.7	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO SENZA E CON MDC.			
88.91.2	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DI			
88.91.N	ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO SENZA E CON MDC.			
88.91.P	ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO SENZA E CON MDC.			
88.92.1	RM DEL TORACE SENZA E CON MDC			
88.92.4	CINE RM DEL CUORE SENZA E CON MDC.			
88.92.9	RM MAMMARIA MONO E/O BILATERALE SENZA E CON MDC			
88.92.A	ANGIO RM DEL DISTRETTO TORACICO SENZA E CON MDC.			
88.94.H	RM DELLA SPALLA SENZA E CON MDC.			
88.94.J	RM DEL BRACCIO SENZA E CON MDC.			
88.94.K	RM DEL GOMITO SENZA E CON MDC.			
88.94.L	RM DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC.			
88.94.M	RM DEL POLSO SENZA E CON MDC.			
88.94.N	RM DELLA MANO SENZA E CON MDC.			
88.94.P	RM DEL BACINO SENZA E CON MDC			
88.94.Q	RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE SENZA E CON MDC			
88.94.R	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] SENZA E CON MDC			
88.94.S	RM DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC.			
88.94.T	RM DELLA GAMBA SENZA E CON MDC			
88.94.U	RM DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC.			
88.94.V	RM DEL PIEDE SENZA E CON MDC.			
88.94.Y	ANGIO RM DELL'ARTO INFERIORE SENZA E CON MDC.			
88.94.Z	ANGIO RM DELL'ARTO SUPERIORE SENZA E CON MDC			
88.93.7	RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC			
88.93.8	RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC.			
88.93.9	RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC			
88.93.A	RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC.			
88.95.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC			

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022- 2024 (per anno)
88.95.5	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC			
88.95.7	ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC.			
88.95.8	ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC.			
88.96.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC			
88.97.8	RM DIFFUSIONE-PERFUSIONE SENZA E CON MDC ASSOCIATA AD ESAME DI BASE.			
88.97.C	RM DELLE VIE DIGESTIVE CON MDC ORALE SENZA E CON MDC VENOSO.			
	Sub-totale RM (senza e con MDC)		5.450	1.828.073
88.99.3	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA TOTAL BODY			
88.99.6	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE.	34,10	1.000	34.221
88.99.7	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE MONOLATERALE.			
88.99.8	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA ULTRADISTALE.			
	Sub-totale Densitometrie		1.000	34.221
99.29.A	SEDAZIONE COSCIENTE. Associabile alle endoscopie, biopsie in corso di endoscopia, TAC	19,60	150	2.940
	TOTALE Diagnostica per Immagini (BDG disponibile Euro 6.230.407)		57.082	6.230.407

Sub Bdg U.L.SS. 8 + Altre U.L.SS. Veneto (6.230.407,00)	6.230.407,00
Sub Bdg U.L.SS. 7	570.000,00
RADIOLOGIA	6.800.407,00

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **C.T.R. di Gobbi Giovanna e C. S.n.c.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 Medicina fisica e riabilitazione;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata

dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede

legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

C.T.R. di Gobbi Giovanna e C. S.n.c.. (di seguito "erogatore"), con

sede a Vicenza in Via Vecchia Ferriera n. 5, p. iva 00673320248, nel-

la persona del Sig. Malaspina Pasquale, in qualità di legale rappre-

sentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, con-

sapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passa-

to in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione

della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per

reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco-

nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta-

zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico

del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,

definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accor-

do, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti

dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in

	materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;	
	- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;	
	- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;	
	- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	<u>Art. 4 Obblighi dell'Azienda</u>	
	L'Azienda:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività	

svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,

	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	

L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a

mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01200445591607, 01200445591595, 01200445591584 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

C.T.R. di Gobbi Giovanna e C. S.n.c. - Sig. Malaspina Pasquale

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CTR S.n.c. di Gobbi Giovanna & C.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
056	MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE			
89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	360	5.130,00
89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	1.200	24.600,00
93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE. Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,15	17.500	290.902,25
93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA. Per seduta di 40 minuti (Ciclo di dieci sedute)	22,35		
93.18.1	ESERCIZI RESPIRATORI. Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	12,30		
93.19.3	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI. Per seduta individuale di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,15		
93.19.4	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI. Per seduta collettiva di 20 minuti max 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	3,15		
93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	13,95		
93.39.7	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	4,50		
93.39.8	MAGNETOTERAPIA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,80		
93.40.2	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. Per seduta di (45 minuti ciascuno)(Ciclo di 10 sedute).	22,35		
TOTALE BUDGET ASSEGNATO RIABILITAZIONE				

Nota: **TERAPIE FISICHE** di cui alla D.G.R.V. 1903/2015 (un solo ciclo all'anno per paziente), **non incluse nelle tabelle fabbisogno**: da prescrivere ed erogare limitatamente a pazienti con specifiche patologie documentate, il cui trattamento risulti appropriato al decorso del trattamento riabilitativo, entro comunque il budget annuo massimo assegnato.

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **Data Clinica S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201, in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 03 laboratorio (limitatamente alle fasi pre e post analitica); 37 ostetricia e ginecologia (limitatamente alle ecostetriche); 69 radiologia diagnostica (limitatamente alle ecoaddominali);

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il

Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

Data Clinica S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Torri di Quartesolo (VI) in Via degli Artiglieri n. 33, p. iva 01922240245, nella persona del Dott. Alessandro Burul, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico

del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-

sente accordo;

- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni

	non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;	
	- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;	
	- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:	
	- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;	
	- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
	- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;	
	- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;	
	- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
	- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;	
	- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli	

standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato

accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare

la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

	b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedimento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto e si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	

commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “particolari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel

rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01201770481865, 01201770481854 e 01201770481843 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

Data Clinica S.r.l. - Dott. Alessandro Burul

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
DATA CLINICA S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
069	RADIOLOGIA			
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE	78,15		
88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE	67,05	3.050	315.427,17
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	111,65		
88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.	46,90	300	14.070,00
88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE	83,75	0	0,00
88.79.G	ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE	83,75	120	10.050,00
TOTALE BUDGET ASSEGNATO RADIOLOGIA				340.448,08

003	LABORATORIO			
Prestazioni come da prescrizioni NTR				
TOTALE BUDGET ASSEGNATO LABORATORIO				240.907,82

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **Dr. Londei Salvatore** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 38 otorinolaringoiatria

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

Dr. Londei Salvatore. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Vicenza in Via G.G. Trissino n. 93, p. iva 02142720289, nella persona del Dr. Salvatore Londei, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea,

senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi

delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni

non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità

richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzio-

nale;

- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-

	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del	
	presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.	
	L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva ese-	
	cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.	
	<u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u>	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	<u>Art. 6 Durata dell'accordo</u>	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	
	segnato alla struttura.	
	Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.	

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore

	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	
	L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando	

all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia

di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01200521776500, 01200521776498, 01200521776487 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina Bonavina

Dr. Londei Salvatore - Dr. Salvatore Londei

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
DR. LONDEI SALVATORE
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
038	OTORINOLARINGOIATRIA			
89.01.H	VISITA ORL DI CONTROLLO	14,25	240	3.420,00
89.7B.8	PRIMA VISITA ORL	20,50	2.500	51.250,00
95.41.1	ESAME AUDIOMETRICO TONALE.	10,55		
95.42	IMPEDENZOMETRIA.	9,35		
95.44.1	TEST CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE	17,60	1.000	10.330,00
95.44.2	ESAME CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE	17,60		
96.52	IRRIGAZIONE DELL'ORECCHIO	8,40		
	TOTALE BUDGET ASSEGNATO ORL			65.000,00

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **O.T.I. Medicale Vicenza S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201, in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 82 anestesia;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

O.T.I. Medicale Vicenza S.r.l. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Torri di Quartesolo (VI) in Via degli Avieri n. 29, p. iva 01820770244, nella persona della Sig.ra Ilia Modesti, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea,

senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi

delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni

non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità

richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzio-

nale;

- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-

	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del	
	presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.	
	L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva ese-	
	cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.	
	<u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u>	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	<u>Art. 6 Durata dell'accordo</u>	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	
	segnato alla struttura.	
	Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.	

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore

	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	
	L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando	

all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia

di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01210000746761, 01201770507535, 01201770507524 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina Bonavina

O.T.I. Medicale Vicenza S.r.l. - Sig.ra Ilia Modesti

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
OTI MEDICALE VICENZA S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

82 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 93.95.1 - Ossigenoterapia Iperbarica. Ciclo di dieci sedute. 93.95.2 - Ossoigenoterapia in emergenza	BUDGET ANNO 2022- 2024 (per ciascun anno)
AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA	587.722,52
AZIENDA U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	324.725,50
AZIENDA U.L.SS. N. 1 DOLOMITI	25.000,00
AZIENDA U.L.SS. N. 2 MARCA TREVIGIANA	86.899,75
AZIENDA U.L.SS. N. 3 SERENISSIMA	0,00
AZIENDA U.L.SS. N. 4 VENETO ORIENTALE	0,00
AZIENDA U.L.SS. N. 5 POLESANA	5.000,00
AZIENDA U.L.SS. N. 6 EUGANEA	216.516,25
AZIENDA U.L.SS. N. 9 SCALIGERA	75.000,00
TOTALE IMPORTO LORDO MASSIMO VENETO	1.320.864,02

OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA IN EMERGENZA : Prestazioni da erogarsi secondo le indicazioni di cui all'allegato A della D.G.R.V. n. 1912 del 23 dicembre 2015.

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **Centro Odont. IN ORE SALUS Sas** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 35 odontostomatologia;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

Centro Odont. IN ORE SALUS Sas. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Vicenza in Viale Roma n. 16, p. iva 03685070249, nella persona del Dr. Giuseppe Scarso, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea,

senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi

delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni

non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità

richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzio-

nale;

- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-

	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del	
	presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.	
	L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva ese-	
	cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.	
	<u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u>	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	<u>Art. 6 Durata dell'accordo</u>	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	
	segnato alla struttura.	
	Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.	

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore

	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	
	L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando	

all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia

di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01210485770965, 01210485770953, 01210485770942 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina Bonavina

Centro Odont. IN ORE SALUS Sas - Dr. Giuseppe Scarso

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CENTRO ODONTOIATRICO IN ORE SALUS S.a.s.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

CODPRE	Descrizione Prestazione	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
035	ODONTOIATRIA		
	Mix prestazioni LEA come da impegnative		
IMPORTO BUDGET Odontoiatria			27.290

Prestazioni da erogarsi secondo normativa L.E.A. Nazionali e Regionali (D.G.R.V. n. 666/2020).

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **SE.FA.MO. S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 e successiva n. 1831/2019 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 03 laboratorio; 37 ostetricia e ginecologia (limitatamente alle eco-ostetriche); 69 radiologia diagnostica; 08 cardiologia

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede

alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

SE.FA.MO. S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Vicenza in Str.Illa Cappuccini n. 49, p. iva 0328950241, nella persona dell' Ing. Guido Griguol, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,

definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;

		- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti
		dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).
		<u>Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi</u>
		<u>delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni</u>
		<u>non potranno essere oggetto di remunerazione;</u>
		- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni
		di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi-
		so dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare
		disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
		- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-
		sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera
		omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fat-
		te salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo
		costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di per-
		mettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.
		Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso
		SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le
		prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui
		all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità
		richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura
		dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale ri-
		spetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna al-
		trèsì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno suc-
		cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni
		non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e

delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al

Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-

late previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-

zioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,

ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agen-

de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda

garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in

agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il si-

stema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i pro-

cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro-

dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento

degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo

da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli

standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri-

	<p>cevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;</p>	
	<p>- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.</p>	
	<p>L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.</p>	
	<p>L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.</p>	
	<p><u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u></p>	
	<p>L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.</p>	
	<p><u>Art. 6 Durata dell'accordo</u></p>	
	<p>Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-</p>	

segnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces-

	sione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,	
	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	

leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “particolari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e

completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01210021287828, 01210021287817, 01210021287806 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

SE.FA.MO. S.r.l. - Ing. Guido Griguol

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
SE.FA.MO. S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
008	CARDIOLOGIA			
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (br 69)	47,50	210	10.000,00
88.74.A	ECOCOLORDOPPLER VASI SPLANCNICI (br 69)	46,90		
88.76.3	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADD. ARTERIOSI O VENOSI (br 69)	34,60		
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (br 69)	47,50		
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO (br 69)	47,50		
	TOTALE BUDGET ASSEGNATO CARDIOLOGIA			10.000,00
069	RADIOLOGIA			
87.16.6	RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE	16,20	1.000	31.202,55
87.17.4	RX STANDARD DEL CRANIO	27,90		
87.22	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE	36,20		
87.23	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE)	36,20		
87.24	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE	36,20		
87.29	RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA	78,15		
87.43.1	RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA	36,20		
87.43.3	RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE	17,30		
87.43.4	RX DELLO STERNO	17,30		
87.43.5	RX DELLA CLAVICOLA	17,30		
87.44.1	RX DEL TORACE	25,15		
88.19	RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME]	36,20		
88.21.2	RX DELLA SPALLA	27,90		
88.21.3	RX DEL BRACCIO	27,90		
88.22.1	RX DEL GOMITO	27,90		
88.22.2	RX DELL'AVAMBRACCIO	27,90		
88.23.1	RX DEL POLSO	27,90		
88.23.2	RX DELLA MANO	27,90		
88.26.1	RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE	27,90		
88.26.2	RX DELL'ANCA	27,90		
88.27.1	RX DEL FEMORE	27,90		
88.27.2	RX DEL GINOCCHIO	27,90		
88.27.3	RX DELLA GAMBA	27,90		
88.28.1	RX DELLA CAVIGLIA	27,90		
88.28.2	RX DEL PIEDE [CALCAGNO]	27,90		
88.29.1	RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO	32,70		
88.29.2	RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA	28,50		
87.36	ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE. Esame polifasico: visita senol	94,95	1.000	43.004,87
87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE	37,70		
87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	24,90		
88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	38,75		
88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	22,85		
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (br 08)	47,50	230	10.722,08
88.74.A	ECOCOLORDOPPLER VASI SPLANCNICI (br 08)	46,90		
88.76.3	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADD. ARTERIOSI O VENOSI (br 08)	34,60		
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (br 08)	47,50		

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO (br 08)	47,50		
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE	78,15	1.900	199.616,74
88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE	67,05		
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	111,65		
88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	39,05	1.400	86.062,64
88.78.1	MONITORAGGIO ECOGRAFICO DEL CICLO OVULATORIO	24,90		
88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	33,45		
88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA	126,50		
88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.	46,90		
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO.	30,65	450	15.985,50
88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	33,45		
88.79.2	ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO.	44,70		
88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE	33,45		
88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE.	33,45		
88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE	83,75		
88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE.	33,45		
88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE.	35,30		
88.79.G	ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE.	83,75		
88.94.4	RM DELLA SPALLA	192,10	320	61.701,21
88.94.6	RM DEL GOMITO	192,10		
88.94.8	RM DEL POLSO	192,10		
88.94.9	RM DELLA MANO	192,10		
88.94.D	RM DEL GINOCCHIO	192,10		
88.94.F	RM DELLA CAVIGLIA	192,10		
88.94.G	RM DEL PIEDE	192,10		
88.99.6	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE	34,10	0	0,00
88.99.7	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE MONOLATERALE	34,10		
TOTALE BUDGET ASSEGNATO U.L.SS. 8 BERICA (448.295,58)				448.295,59
Sub Bdg U.L.SS. 8 + Altre U.L.SS. Veneto (448.295,58)				448.295,59
Sub Bdg U.L.SS. 7				65.000,00
RADIOLOGIA				513.295,59
003	LABORATORIO			
Prestazioni come da prescrizioni NTR				369.242,87
Tamponi COVID (da attivare se necessario 4° trim)				10.000,00
TOTALE BUDGET ASSEGNATO LABORATORIO (379.242,87)				379.242,87

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201, in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 medicina fisica e riabilitazione; 69 radiologia diagnostica;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Vicenza in Viale dell'Industria n. 67, p. iva 02260020249, nella persona della Sig.ra Martina Bortolami, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accor-

do, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti

dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in

	materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;	
	- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;	
	- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;	
	- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	<u>Art. 4 Obblighi dell'Azienda</u>	
	L'Azienda:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività	

svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITAMENTO, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,

	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	

L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a

mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01200445591631, 01200445591629, 01200445591618 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l. - Sig.ra Martina Bortolami

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
STUDIO RADIOLOGICO SAN LAZZARO S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
056	MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE			
89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	250	5.125
89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	25	356
93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE	9,00	800	9.550
93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA			
93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO			
93.39.8	MAGNETOTERAPIA			
	TOTALE MACRO AREA RIABIL. (BDG disponibile 15.032)		1.075	15.032

Nota: **TERAPIE FISICHE** di cui alla D.G.R.V. 1903/2015 (un solo ciclo all'anno per paziente), **non incluse nelle tabelle fabbisogno**: da prescrivere ed erogare limitatamente a pazienti con specifiche patologie documentate, il cui trattamento risulti appropriato al decorso del trattamento riabilitativo, entro comunque il budget annuo massimo assegnato.

069	RADIOLOGIA						
87.11.3	ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE.	30,00	2.800	82.468			
87.16.6	RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE.						
87.17.4	RX STANDARD DEL CRANIO						
87.22	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE						
87.23	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE).						
87.24	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE.						
87.43.1	RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA.						
87.43.3	RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE.						
87.43.4	RX DELLO STERNO.						
87.43.5	RX DELLA CLAVICOLA						
87.44.1	RX DEL TORACE.						
88.19	RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME]						
88.21.1	RX DELLO STRETTO TORACICO SUP - STUDIO CLAVICOLA E DELL'ARTIC.						
88.21.2	RX DELLA SPALLA.						
88.21.3	RX DEL BRACCIO						
88.22.1	RX DEL GOMITO.						
88.22.2	RX DELL'AVAMBRACCIO.						
88.23.1	RX DEL POLSO.						
88.23.2	RX DELLA MANO						
88.26.1	RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE.						
88.26.2	RX DELL'ANCA.						
88.27.1	RX DEL FEMORE.						
88.27.2	RX DEL GINOCCHIO.						
88.27.3	RX DELLA GAMBA.						
88.28.1	RX DELLA CAVIGLIA						
88.28.2	RX DEL PIEDE [CALCAGNO]						
88.29.2	RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA.						
88.31	RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO.						
	Sub-totale Radiologia Tradizionale					2.800	82.468
87.03	TC CRANIO-ENCEFALO				103,00	200	20.638
87.03.2	TC MASSICCIO FACCIALE						
87.41	TC DEL TORACE						
88.38.A	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE						
88.38.B	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO						
88.38.C	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE						
88.39.8	TC DI GINOCCHIO E GAMBA						

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
Sub-totale TAC (in bianco)			200	20.638
87.36	ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE.	43,41	600	26.972
87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE.			
87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE.			
88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA			
88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA.			
Sub-totale Senologia			600	26.972
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	47,50	875	41.563
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO.			
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO.			
Sub-totale Ecodoppler			875	41.563
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO.	32,89	575	19.624
88.76.3	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI.			
88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA.			
88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO.			
88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE			
88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE			
88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE.			
88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE			
Sub-totale Ecografie			575	19.624
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE.	103,15	840	88.314
88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE.			
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO.			
Sub-totale EcoAddome			840	88.314
88.91.1	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO	214,79	3.080	646.057
88.91.3	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE.			
88.91.5	ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO.			
88.93.4	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE.			
88.93.V	RM DEL RACHIDE CERVICALE.			
88.93.Z	RM DEL RACHIDE DORSALE.La			
88.94.4	RM DELLA SPALLA.			
88.94.6	RM DEL GOMITO.			
88.91.6	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO.			
88.92	RM DEL TORACE.			
88.92.8	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA			
88.93.5	RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO			
88.94.5	RM DEL BRACCIO.			
88.94.7	RM DELL'AVAMBRACCIO.			
88.94.8	RM DEL POLSO.			
88.94.9	RM DELLA MANO.			
88.94.A	RM DEL BACINO			
88.94.B	RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE			
88.94.C	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE].			
88.94.D	RM DEL GINOCCHIO			
88.94.E	RM DELLA GAMBA.			
88.94.F	RM DELLA CAVIGLIA.			
88.94.G	RM DEL PIEDE.			
88.95.1	RM DELL'ADDOME SUPERIORE.			
88.95.4	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE			
88.96.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO.			
88.97.A	COLANGIO-WUIRSUNGO RM.			

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
Sub-totale RM (in bianco)			3.080	646.057
88.91.2	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON MDC.	368,87	Da attivare appena possibile	
88.91.4	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC			
88.91.7	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO SENZA E CON MDC.			
88.91.N	ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO SENZA E CON MDC.			
88.91.P	ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO SENZA E CON MDC.			
88.92.9	RM MAMMARIA MONO E/O BILATERALE SENZA E CON MDC			
88.94.H	RM DELLA SPALLA SENZA E CON MDC.			
88.94.M	RM DEL POLSO SENZA E CON MDC.			
88.94.P	RM DEL BACINO SENZA E CON MDC.			
88.94.R	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] SENZA E CON MDC.			
88.93.7	RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC.			
88.93.8	RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC.			
88.93.9	RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC.			
88.93.A	RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC.			
88.95.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC.			
88.95.5	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC.			
88.96.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC.			
Sub-totale RM (con MDC)				
TOTALE DIAGNOSTICA IMM. (BDG disponibile 925.635)			8.970	925.635
Sub Bdg U.L.SS. 8 + Altre U.L.SS. Veneto (925.635,00)				925.635
Sub Bdg U.L.SS. 7				65.000
RADIOLOGIA				990.635

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **Fondazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" B.I.R.D. onlus** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 22 novembre 2017 n. 1877 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 03 medicina di laboratorio (limitatamente alla genetica medica per malattie rare);

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede



alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e


Fondazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" B.I.R.D. onlus. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Costozza di Longare (VI) in Via Bartolomeo Bizio 1, p. iva 02767330240, nella persona del Prof. Giuseppe Baschirotto, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenze pronunciate a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico



del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-

sente accordo;

- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti

dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi

delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni

non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni

di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi-

so dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare

disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-

sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera

omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fat-

te salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo

costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di per-

mettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso

SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le

prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui

all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità


richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura

dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale ri-

spetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna al-

tresi ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno suc-

cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni



non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli



standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato



accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare

la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;



b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda competente territorialmente.

c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedimento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto e si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio

d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;

e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale;

g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83



commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “particolari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel



rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.



Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è ESENTE da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, art. 27 bis - tabella B.; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio


Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

~~Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.~~


U.L.SS. n. 8 "Berica" il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina


IL DIRETTORE GENERALE
M. Giuseppina Bonavina

Fondazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" B.I.R.D. onlus -

Prof. Giuseppe Baschirotto



PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
Fondazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" B.I.R.D. Onlus
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

CODPRE	Descrizione Prestazione
003	LABORATORIO ANALISI - Limitatamente alla Genetica Medica -
91.35.6	CONSULENZA COLLEGATA AL TEST GENETICO
89.7B.1	PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA
91.29.1	ANALISI DEL DNA ED IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE (Southern blot).
91.29.2	ANALISI DEL DNA PER POLIMORFISMO. Con reazione polimerasica a catena, digestione enzimatica ed
91.29.3	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA. Con reazione polimerasica a catena e elettroforesi
91.30.1	ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA. Con Reverse Dot Blot (da 2 a 10 mutazioni)
91.30.2	ANALISI DI POLIMORFISMI (str, VNTR). Con reazione polimerasica a catena ed elettroforesi (per locus)
91.30.3	ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO (Blocchi di circa 400 bp)
91.36.4	DIGESTIONE DI DNA CON ENZIMI DI RESTRIZIONE.
91.30.C	ANALISI GENETICA DELLA FIBROSI CISTICA (Screening della fibrosi cistica)
91.36.5	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale). Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari,
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO.
Mix prestazioni come da Protocollo di Appropriatelyzza sotto riportato	
IMPORTO BUDGET ASSEGNATO 2022-2024 (per anno)	
	60.238,58

La "CONSULENZA COLLEGATA AL TEST GENETICO" (colloquio preliminare al test) e la "PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA" possono essere riconosciute solo se erogate a pazienti che accedono direttamente alla sede della Fondazione, previa presentazione di idonea prescrizione medica.

PROTOCOLLO di APPROPRIATEZZA EROGATIVA
(estratto da D.G.R. Veneto 17 giugno 2014 n. 984)

Le prestazioni di "ESTRAZIONE DI DNA O RNA (Cod. NTR 91.36.5) ED ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO (Cod. NTR 91.30.3) per ricerca di mutazioni sono da utilizzarsi sulla base della familiarità nota o meno e del numero di esoni del gene oggetto di indagine come segue:

1. ricerca di mutazione familiare nota:

la prescrizione deve includere una sola estrazione (Cod. NTR 91.36.5: ESTRAZIONE DI DNA O RNA), ed un solo sequenziamento (Cod. NTR 91.30.3: ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO).

2. ricerca di mutazione non nota:

a) per geni fino a 10 esoni la prescrizione deve includere una sola estrazione (Cod. NTR 91.36.5: ESTRAZIONE DI DNA O RNA) e cinque sequenziamenti (Cod. NTR 91.30.3: ANALISI DI SEGMENTI DI DNA

b) per geni da 11 a 30 esoni la prescrizione deve includere una sola estrazione (Cod. NTR 91.36.5: ESTRAZIONE DI DNA O RNA) e dieci sequenziamenti (Cod. NTR 91.30.3: ANALISI DI SEGMENTI DI DNA

c) per geni oltre i 30 esoni la prescrizione deve includere una sola estrazione (Cod. NTR 91.36.5: ESTRAZIONE DI DNA O RNA) e quindici sequenziamenti (Cod. NTR 91.30.3: ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO).

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **Centro Medico Riab.San Marco S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 Medicina fisica e riabilitazione;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

Centro Medico Riab.San Marco S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Thiene (VI) in Viale Bassani 87/H e sede operativa a Vicenza in Piazza Araceli 19, p. iva 02762940241, nella persona della Dr.ssa Teresita Fabris, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,

definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;

		- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti
		dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).
		<u>Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi</u>
		<u>delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni</u>
		<u>non potranno essere oggetto di remunerazione;</u>
		- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni
		di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi-
		so dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare
		disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
		- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-
		sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera
		omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fat-
		te salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo
		costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di per-
		mettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.
		Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso
		SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le
		prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui
		all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità
		richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura
		dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale ri-
		spetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna al-
		trèsì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno suc-
		cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni
		non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e

delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al

Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-

late previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-

zioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,

ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agen-

de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda

garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in

agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il si-

stema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i pro-

cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro-

dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento

degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo

da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli

standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri-

	cevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività	
	svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-	
	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del	
	presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.	
	L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva ese-	
	cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.	
	<u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u>	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	<u>Art. 6 Durata dell'accordo</u>	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	

segnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces-

	sione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,	
	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	

leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “particolari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e

completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01201201571457, 01201201571446, 01201201571435 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

Centro Medico Riab.San Marco S.r.l. - Dr.ssa Teresita Fabris

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CENTRO MEDICO RIABILITATIVO SAN MARCO S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
056	MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE			
89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	640	13.120,00
89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	85	1.211,25
93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE. Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,15	6.800	135.668,75
93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA. Per seduta di 40 minuti (Ciclo di dieci sedute)	22,35		
93.19.3	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI. Per seduta individuale di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,15		
93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	13,95		
TOTALE BUDGET ASSEGNATO RIABILITAZIONE				150.000,00

Nota: **TERAPIE FISICHE** di cui alla D.G.R.V. 1903/2015 (un solo ciclo all'anno per paziente), **non incluse nelle tabelle fabbisogno**: da prescrivere ed erogare limitatamente a pazienti con specifiche patologie documentate, il cui trattamento risulti appropriato al decorso del trattamento riabilitativo, entro comunque il budget annuo massimo assegnato.

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **ECODIAGNOSTICA S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 e successive n. 1831/2019 e n. 84/2020 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 32 neur.; 34 Ocul; 35 odont.; 36 ortop.; 38 Orl; 43 urolo.; 52 dermatologia; 69 radiologia diagnostica;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede

alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

ECODIAGNOSTICA S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Arzignano (VI) in Via Trento 5/7, e sede secondaria a Vicenza in Via della Scienza, 36, p. iva 03353680246, nella persona del Dr. Ferruccio Cervato, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenze pronunciate a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico

del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-

sente accordo;

- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni

	non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;	
	- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;	
	- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:	
	- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;	
	- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
	- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;	
	- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;	
	- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
	- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;	
	- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli	

standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;

- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;

- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato

accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare

la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

	b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedimento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto e si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	

commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “particolari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel

rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01201521604274, 01201521604263, 01201521604251 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

ECODIAGNOSTICA S.r.l. - Dr. Ferruccio Cervato

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
ECODIAGNOSTICA S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
SEDE ARZIGNANO				
032	NEUROLOGIA			
89.01.C	VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] DI CONTROLLO	14,25	0	0
93.08.S	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO SUPERIORE	122,90	1.260	150.000
93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO INFERIORE	111,70		
Sub-totale Neurol (BDG disponibile 100.000)			1.260	150.000
(*) Rimodulazione BDG (solo x anno 2022) da Oculistica (+50.000)				
034	OCULISTICA			
(*) Oculistica: Rimodulazione BDG (solo x anno 2022) a Neur (-50.000)				
035	ODONTOIATRIA			
Mix prestazioni LEA come da impegnative				140.050
036	ORTOPEDIA			
(*) Ortopedia: Rimodulazione BDG (solo x anno 2022) a Radiologia (-50.000)				
038	OTORINOLARINGOIATRIA			
(*) ORL: Rimodulazione BDG (solo x anno 2022) a Radiologia (-10.000)				
043	UROLOGIA			
89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA.	20,50	240	4.920
89.01.Q	VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	110	1.580
88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE.	83,75	400	33.500
Sub-totale Urologia (BDG disponibile 40.000)			750	40.000
052	DERMATOLOGIA			
89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA	20,50	2.230	45.715
89.01.7	VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	1.000	14.285
Sub-totale Dermatologia (BDG disponibile 60.000)			3.230	60.000
Totale Macro Area ALTRO (BDG disponibile Euro 450.050)				390.050
(*) Rimodulazione BDG (solo x anno 2022) a Radiologia (-60.000)				

069	RADIOLOGIA			
87.03	TC CRANIO-ENCEFALO.			
87.03.2	TC MASSICCIO FACCIALE			
87.03.7	TC DEL COLLO			
87.41	TC DEL TORACE.			
88.01.5	TC DELL' ADDOME COMPLETO.			
88.02.1	TC UROGRAFIA			
88.38.N	TC DI SPALLA E BRACCIO.			
88.38.P	TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO			
88.38.5	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE			
88.38.A	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE	161,08	470	65.545
88.38.B	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO			
88.38.C	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGIA			
88.38.Q	TC DI POLSO E MANO			
88.39.2	TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE[articolazione coxo-femorale, femore]			

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
88.39.8	TC DI GINOCCHIO E GAMBA			
88.39.9	TC DI CAVIGLIA E PIEDE			
88.41.1	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI.			
88.41.2	ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI].			
88.41.3	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI].			
	Sub-totale TAC (in bianco)		470	65.545
87.03.1	TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC.			
87.03.3	TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC			
87.03.8	TC DEL COLLO SENZA E CON MDC.			
87.41.1	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC.			
88.01.2	TC DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC.	243,20	1.700	415.436
88.01.4	TC DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO			
87.71.1	TC DEI RENI, SENZA E CON MDC			
88.01.1	TC DELL' ADDOME SUPERIORE			
88.01.6	TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC.			
88.38.9	TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDC.			
	Sub-totale TAC (con MDC)		1.700	415.436
	Sub-totale TAC		2.170	480.981
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO.	30,65	830	25.440
88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA.	38,75	45	1.744
	Sub-totale Eco Tiroide e Senologia		875	27.183
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	47,50		
88.76.3	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI	34,60	2.870	136.041
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO.	47,50		
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO.	47,50		
	Sub-totale Ecodoppler		2.870	136.041
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE.	78,15		
88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE.	67,05	3.700	376.591
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	111,65		
88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE	35,30		
	Sub-totale EcoAddome		3.700	376.591
88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO.			
88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE.			
88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE.			
88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE.	41,33	750	25.275
88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE. Incluso eventuale integrazione colordo			
88.79.E	ECOCOLORDOPPLER SCROTALE			
88.79.G	ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE.			
	Sub-totale Ecografie		750	25.275
88.93.4	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE.			
88.93.Z	RM DEL RACHIDE DORSALE			
88.94.4	RM DELLA SPALLA.			
88.94.6	RM DEL GOMITO			
88.94.8	RM DEL POLSO.			
88.94.9	RM DELLA MANO.	199,37	2.535	513.928
88.94.A	RM DEL BACINO.			
88.94.B	RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE			
88.94.D	RM DEL GINOCCHIO.			
88.94.F	RM DELLA CAVIGLIA.			
88.94.G	RM DEL PIEDE.			
	Sub-totale RM (in bianco)		2.535	513.928
TOTALE MACRO AREA DIAGNOSTICA IMM. (BDG disponibile 1.500.000)			12.900	1.560.000
(*) Rimodulazione BDG (solo x anno 2022) da Ortopedia e ORL (+60.000)				

Nota : Rimodulazione BDG di Oculistica, Ortopedia e OrL da ricontrattare per anni 2023 e 2024.

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA MEDIA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022- 2024 (per anno)
SEDE VICENZA				
035	ODONTOIATRIA			
	<i>Mix non contrattato (prestazioni LEA come da impegnative)</i>			200.000,00
	<i>(*) Rimodulazione BDG da Radiologia (+20.000)</i>			
069	RADIOLOGIA			
87.11.3	ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE			0
87.12.2	RADIOGRAFIA ENDORALE.			
	<i>totale Radiologia (BDG disponibile 20.000)</i>			0
	<i>(*) RimodulazioneBDG a Odontoiatria (-20.000)</i>			

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **ORTODONT S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 6 dicembre 2019, n. 1831 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 08 card.; 32 neur.; 36 ortop. e 52 dermatologia;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata

dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede

legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

ORTODONT S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a

Noventa Vic.na (VI) in Via Corte Ferrighi 3/1 C, p. iva 00796750248,

nella persona del Dr. Dovigo Sergio, in qualità di legale rappresentante

pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole

delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di

non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato

(inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su

richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che com-

portano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco-

nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta-

zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico

del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,

definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accor-

do, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti

dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in

	materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;	
	- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;	
	- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;	
	- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	<u>Art. 4 Obblighi dell'Azienda</u>	
	L'Azienda:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività	

svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,

	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	

L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a

mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01201488423992, 01201488312521, 01201488423981 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

ORTODONT S.r.l. - Dr. Dovigo Sergio

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
ORTODONT S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 (*)

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022	VALORE indicativo 2022
008	CARDIOLOGIA			
89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52).	35,05	39	1.366,95
88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale	55,85	9	502,65
88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo	100,50	152	15.276,00
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	47,50	27	1.282,50
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO	47,50	35	1.662,50
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO	47,50	1	47,50
89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25		
89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA.	12,55	47	634,05
	TOTALE BUDGET CARDIOLOGIA (periodo 1.1.2022-31.3.2022)			20.772,15
036	ORTOPEDIA			
89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA	20,50	82	1.681,00
89.01.G	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO.	14,25	9	128,25
	TOTALE BUDGET ORTOPEDIA (periodo 1.1.2022-31.3.2022)			1.809,25
052	DERMATOLOGIA			
89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA.	20,50	30	615,00
89.01.7	VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	13	185,25
	TOTALE BUDGET DERMATOLOGIA (periodo 1.1.2022-31.3.2022)			800,25
032	NEUROLOGIA			
89.13	PRIMA VISITA NEUROLOGIA	20,50	36	738,00
93.08.S	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO SUPERIORE COMPLETO	122,90		
93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO INFERIORE COMPLETO	111,70	130	15.880,35
	TOTALE BUDGET NEUROLOGIA (periodo 1.1.2022-31.12.2022)			16.618,35
	TOTALE BUDGET COMPLESSIVO			40.000,00

(*) Fabbisogno rappresentato solo per l'anno 2022: da rimodulare per il biennio 2023-2024.